

Massima numero 58 del 22 marzo 2017

istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Omissis Procedura aperta per la fornitura di carta in risme e prestazione dei servizi connessi - Importo a base di gara euro: 324.800,00 - S.A.: Provincia Autonoma di Bolzano

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Articolo 105, d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Subappalto - condizioni di legittimità - mancata manifestazione di volontà di ricorrere al subappalto in sede di gara - eventuale sub-affidamento a terzi - subappalto non autorizzato

Ai sensi dell'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016, i soggetti aggiudicatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che tale facoltà sia prevista negli atti di gara, che sia manifestata la volontà di ricorrere al subappalto in sede di offerta e che sia dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Qualora il concorrente non abbia dichiarato di volersi avvalere dell'istituto del subappalto per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'eventuale sub-affidamento posto in essere nei confronti dei soggetti terzi è illegittimo in quanto viola le disposizioni codicistiche di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 e costituisce un'elusione dei principi generali in materia di contratti pubblici.